

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

=====


DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____, nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in Catania in via Centuripe 1/A

SONO PRESENTI

Da una parte: il Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta, nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la quale è domiciliato per la carica;

Dall'altra : L' _____, nato a _____ il _____, con studio in _____, via _____ n. _____, Cod. Fis. _____, iscritto all'Ordine degli Avvocati della provincia di _____; e L' _____, nato a _____ il _____, con studio in _____, via _____ n. _____, Cod. Fis. _____, iscritto all'Ordine degli Avvocati della provincia di _____;



PREMESSO

- Che, con delibera consortile n° _____ del _____, questa

Amministrazione ha statuito di:

- affidare agli Avv.ti _____ l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel procedimento promosso da _____ innanzi al _____;

- di sottoscrivere con i predetti professionisti apposita convenzione;

Per quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Consorzio affida agli
Avv.ti _____,

che dichiarano di accettare, l'incarico come in premessa indicato .

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado del giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

I professionisti sono obbligati a relazionare periodicamente e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto, dando un preavviso di trenta giorni, e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato.

In tal caso ai professionisti verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca, secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che gli stessi possano pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4

Il Consorzio ed i professionisti convengono che l'onorario, dovuto per

l'espletamento del predetto incarico, sarà unico e corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale alle disposizioni contenute al Capo IV°, e per l'attività giudiziale alle disposizioni contenute al Capo II del citato D.M.

In particolare le parti convengono che l'onorario sarà determinato, in riferimento agli scaglioni, per valore e per fasi, previsti dalle tabelle forensi di cui al DM n. 55/2014, nella misura minima (applicando ai valori medi le diminuzioni ivi previste all'art. 4), con l'applicazione di una ulteriore decurtazione del 30% in meno ;

- Nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, l'onorario dovuto sarà determinato nella misura di cui sopra, tenendo come riferimento lo scaglione del "valore indeterminabile - importanza media";

- Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate ai professionisti come da sentenza.

Art. 5

Nel caso in cui i professionisti assistano e difendano il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi*, ed ove più cause vengano riunite, a detti professionisti verrà corrisposto un unico onorario, determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, con l'applicazione di una ulteriore



